



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2020/08.09/000013

PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI 2 NUOVE OPERE DI CAPTAZIONE ACQUA MINERALE E OPERE COMPLEMENTARI NEL VALLONE DI RIOFREDDO, NEL COMUNE DI VINADIO. PROPONENTE: FONTI DI VINADIO S.P.A., VIA COMMENDATOR G. BERTONE N. 1, FRAZ. ROVIERA, 12020 - VINADIO.
ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 10.01.2020 con prot. n. 1456, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte dell'Amministratore Delegato della società Fonti di Vinadio S.p.A., con sede legale in Vinadio, Via Commendator G. Bertone n. 1, fraz. Roviera;
- il progetto ricade nella categoria progettuale n. 65 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. "modifiche o estensione di progetti di cui all'Allegato A2 o all'Allegato B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A2)";
- con nota provinciale prot. n. 2306 del 15.01.2020 è stato comunicato al proponente, l'avvio della procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 15.01.2020 al 28.02.2020;
- con nota prot. n. 2307 del 15.01.2020, successivamente integrata in data 11.03.2020 con prot n. 15967, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - con nota prot. n. 10281 del 17.02.2020 il **Comune di Vinadio**, presa visione della documentazione progettuale, quale osservazione, ha trasmesso copia della DCC n. 20/2019 che segue:
“(...) **DELIBERA**
1) *Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato.*
2) *Di dare mandato alla Giunta Comunale di riesaminare gli obblighi e gli impegni da inserire in una nuova convenzione da sottoscrivere tra il Comune di Vinadio e Società Fonti di Vinadio a tutela degli interessi dell'economia locale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 e 2 legge Regione Piemonte n. 25/1994.*
3) *Di stabilire di non concedere ulteriori autorizzazioni ad occupare terreni soggetti ad uso civico in attesa di conoscere le valutazioni del perito incaricato e di conoscere le determinazioni della Regione Piemonte in relazione all'applicazione dei canoni di imbottigliamento.*
4) *Di dare mandato alla Giunta Comunale di avviare un contenzioso giudiziale con la Società Fonti di Vinadio, qualora non accolgano la richiesta di versare gli arretrati dovuti all'applicazione dei canoni di imbottigliamento.*”

- Con nota prot. n. 12402 del 25.02.2020 l'**ASL CN1** ha espresso le seguenti osservazioni:
“Si prende atto di quanto dichiarato nello studio preliminare che l’installazione delle due nuove opere di captazione non comporterà un aumento del carico produttivo dello stabilimento di cui trattasi ed è finalizzato ad un miglioramento della pianificazione produttiva stagionale, per garantire una produzione media annuale più stabile, rispetto alla situazione attuale, senza fluttuazioni rilevanti tra alta e bassa stagione, in particolare in merito all’impatto irrilevante sulla viabilità.

Considerata, però, la situazione già fortemente critica della viabilità della vallata, si ritiene necessario ribadire, per quanto di competenza e a tutela della salute della popolazione residente nella valle di cui trattasi, che l’intervento non dovrà determinare un peggioramento del flusso di traffico nonché delle emissioni in atmosfera ad esso correlate, in particolare nel periodo definito di bassa stagione (gennaio - febbraio - marzo - ottobre - novembre) che coincide anche col periodo di accensione degli impianti di riscaldamento.”

- Con nota prot. ric. n. 19101 del 26.03.2020 il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo**, ha espresso le seguenti valutazioni:

“TUTELA PAESAGGISTICA

Premesso che l’area oggetto di intervento è sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), ai sensi dell’art. 142, c. 1, lett. c), d), g), così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale (di seguito PPR) approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017,

Preso visione della documentazione pubblicata sulla bacheca on-line di codesta Provincia e della localizzazione dell’intervento,

Rilevato che il progetto interessa due versanti, quali il vallone della Paur (destra idrografica del torrente Riofreddo) e il vallone dell’Aver (sinistra idrografica del torrente Riofreddo), e in estrema sintesi prevede:

- *installazione di strutture in cemento armato rivestite in pietra locale per la captazione in prossimità dell’emergenza idrica alla quota di 2.327,80 m s.l.m.;*
- *installazione di impianti di captazione acqua “Sant’Anna sorgente Rebruant 5 - Vallone Paur” a circa 2.400 m s.l.m. con impiego di trivellazioni sub-orizzontali finalizzate alla captazione della risorsa alla sua origine;*
- *inserimento di macchinari (microturbina) per la produzione di energia elettrica in situ (Vallone Paur) per garantire il corretto funzionamento della strumentazione;*
- *realizzazione di condotte interrate di considerevole lunghezza in corrispondenza del vallone della Paur da quota 2.327 m s.l.m. (tubazioni a profondità minima di 1 m per un percorso pari a circa 2.400 m);*
- *attraversamento delle condotte in sub alveo del torrente Riofreddo, tramite interventi di notevole complessità;*
- *realizzazione di manufatti in cemento armato rivestito nel vallone laterale del vallone dell’Aver, in prossimità dell’emergenza idrica alla quota di 1.837,80 m s.l.m.;*
- *installazione di impianto di captazione acqua presso la sorgente “Sant’Anna sorgente Rebruant 6 - Vallone dell’Aver” a circa 1.838 m s.l.m. con impiego di trivellazioni sub-orizzontali finalizzate alla captazione della risorsa alla sua origine;*
- *inserimento di macchinari (microturbina) per la produzione di energia elettrica in situ (Vallone Aver) per garantire il corretto funzionamento della strumentazione;*
- *realizzazione di condotte interrate di considerevole lunghezza in corrispondenza del vallone dell’Aver da quota 1.838 m s.l.m. (tubazioni a profondità minima di 1 m per un percorso pari a circa 1.716 m);*
- *realizzazione di manufatto in c.a. rivestito in pietra locale per l’opera rompitratta;*
- *posa di condotte interrate su sedime stradale finalizzate al collegamento con l’impianto esistente (Rebruant 1, Rebruant 2, Rebruant 3, Rebruant 4) per una lunghezza di circa 2.060 m.*

Considerato che il PPR rileva una particolare valenza paesaggistica dell’area in oggetto, e in particolare:

- la tavola P2 del PPR individua aree tutelate per legge quali territori ricoperti da boschi, fiumi e fasce fluviali, montagne per la parte eccedente 1.600 m s.l.m. per la catena alpina, e in tali contesti definisce indirizzi, direttive e prescrizioni specifiche ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione art. 13, art. 14, art. 16;
- la tavola P3 del PPR classifica il territorio come "ambito di paesaggio 54: Valle Stura - area naturale/rurale integra", e in dettaglio "unità di paesaggio 5405: Sistema di Vinadio e Aisone formato dal tratto della Valle Stura e valli affluenti". In tale ambito specifico il PPR definisce caratteristiche naturali di particolare qualità, emergenze fisico-naturalistiche che coinvolgono direttamente l'area oggetto di intervento (cfr. in particolare Schede degli ambiti di paesaggio, pp. 366-369), nonché dinamiche in atto, condizioni, indirizzi e orientamenti strategici volti a favorire interventi di ingegneria naturalistica, soprattutto nelle aree tutelate;
- la tavola P4 del PPR classifica il territorio come "aree di montagna", "territori a prevalente copertura boscata", "zona fluviale interna" e indica di perseguire obiettivi di qualità paesaggistica in coerenza con la pianificazione di settore, volta alla razionale utilizzazione e gestione delle risorse idriche, alla tutela della qualità delle acque e alla prevenzione dell'inquinamento, alla garanzia del deflusso minimo vitale e alla sicurezza idraulica, nonché al mantenimento o, ove possibile, al ripristino dell'assetto ecosistemico dei corsi d'acqua.

Preso atto che, come risulta dalla documentazione trasmessa, l'allestimento del cantiere per l'intervento risulta di particolare complessità.

TUTELA ARCHEOLOGICA

Premesso che l'area oggetto di intervento non è interessata da provvedimenti di tutela archeologica in essere o in corso di istruttoria ai sensi degli artt. 12-13 del citato D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e che, in base alle attuali conoscenze, non è interessata da evidenze archeologiche;

preso atto che il progetto in esame comporterà escavazioni in terreni precedentemente non manomessi, sia per le opere di captazione (opera di captazione Rebruant 5, nel vallone laterale "de la Paur"; opera di captazione Rebruant 6, nel vallone laterale "de l'Aver"), sia per le condotte di adduzione lungo il versante e per quella interrata lungo la strada, per un considerevole sviluppo lineare, sia per opere rompitratta;

osservato dunque che per effetto del combinato disposto degli artt. 3, 114, 117 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. ("Codice dei contratti pubblici"), l'opera è sottoposta alla procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) ai sensi dell'art. 25 del sopra richiamato D.Lgs. 50/2016. Detta procedura, finalizzata a prevenire e risolvere in fase di progettazione di fattibilità eventuali interferenze archeologiche dell'opera, comporta tra l'altro (comma 1) che siano sottoposti alla Soprintendenza competente per territorio il progetto di fattibilità (o un suo stralcio sufficiente ai fini archeologici) nonché una Relazione archeologica, con gli esiti delle indagini archeologiche preliminari, sulla base delle quali potranno essere richiesti ulteriori approfondimenti conoscitivi, anche sotto forma di saggi e sondaggi stratigrafici preventivi (art. 25, comma 8);

preso atto che tra la documentazione progettuale dell'intervento in esame non risulta presente detta Relazione archeologica;

Tutto quanto premesso, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate, in considerazione dell'impatto delle opere proposte, ritiene che il progetto proposto necessiti di essere assoggettato a procedura di V.I.A."

- Con nota prot. ric. n. 19656 del 30.03.2020 la **Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale di Cuneo** ha espresso le seguenti considerazioni:

"Il progetto in esame risulta sottoposto a vincolo per scopi idrogeologici, considerate le superfici (indicate come complessive in 17.800 mq.) e volumetrie coinvolte (superiori ai 4.000 mc., solo per le opere in progetto su versante...), ai sensi della normativa vigente, l'autorizzazione eventuale alle modificazioni/trasformazioni d'uso del suolo (anche temporaneo) è di competenza della Regione Piemonte - Settore Tecnico Regionale di Cuneo.

Il contesto considerato in cui si vanno ad inserire le opere in progetto appare particolarmente delicato, in quanto a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata (classi di pericolosità geomorfologica P.R.G.C.), in un ambiente di alta montagna, dove l'assetto idrogeologico e del territorio risulta particolarmente delicato (presenza di aree con dissesti attivi e/o potenziali,

zone boscate e/o vegetate, dove la vegetazione può rappresentare difesa del suolo attiva, su pendenze elevate e con alto valore ambientale - Habitat Natura 2000).

In particolare, le peculiarità del territorio interferite - esclusivamente per quanto di competenza - quindi per quanto riguarda le componenti suolo e vegetazione risultano avere impatti non indifferenti, per cui le valutazioni di specie - a parere dello scrivente - appaiono più appropriate da effettuarsi all'interno di una procedura di valutazione di impatto ambientale.

Si sottolinea l'interferenza con le aree vegetate e/o boscate (Habitat Natura 2000) con qualità di elevato valore ambientale e di difesa del suolo, nonché la difficoltà delle operazioni di ripristino/recupero ambientale/vegetazionale, legate al contesto considerato, alle quote elevate e severità generale dell'assetto geomorfologico e climatico del Vallone. In ogni caso appaiono fondamentali anche gli approfondimenti legati alle varie componenti interferite (più strettamente idrogeologiche legate alle captazioni, nonché gli aspetti rispetto alle dinamiche valanghive, per cui si richiede, in caso di prosecuzione dell'iter, il coinvolgimento del Settore Geologico della Regione Piemonte, competente ad esprimersi per tali materie), comprese le eventuali opere di compensazione ed i recuperi ambientali, per cui una visione coordinata tra gli Enti competenti ed il supporto tecnico - scientifico dell'Arpa Piemonte appaiono indispensabili.

Considerato quanto espresso, si ritiene - per quanto di competenza - che il progetto venga assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della L.r. 40/1998 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”.

- Con nota prot. ric. n. 21180 del 09.04.2020 l'**Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime** ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale nr. 79/2020 - Pratica Ente Parco 7VInc/2020 inerente i lavori di cui in oggetto nell'ambito della ZSC 1T1160022 “Alte Valli Maira e Stura” in cui viene espresso il seguente parere:

“La realizzazione delle due nuove opere di captazione di acqua minerale e opere complementari nel Vallone di Riofreddo, in Comune di Vinadio, a servizio dello stabilimento d'imbottigliamento omonimo, proposto dalla “Fonti di Vinadio S.p.A.”, relativamente al Procedimento di Verifica ex art. 19, D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L. R. 40/98 e s.m.i., D.P.R. 357/97 e s.m.i. in capo all'Amministrazione Provinciale di Cuneo, Settore Presidio del Territorio, Ufficio Valutazione Impatto Ambientale, non necessita di essere sottoposto preventivamente alla procedura di valutazione di incidenza.

Ai sensi dell'art. 22 comma 3 della L.R. 19/2015 (così come modificato dall'art. 144 comma 1 della L.R. 16/2017) esprime parere favorevole.”.

- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.

- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 17 marzo 2020 ha evidenziato quanto di seguito esposto:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, ai fini dell'esercizio dell'opera, la società proponente dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:

- Modifica sostanziale dell'AUA (attualmente in corso);
- Autorizzazione Mineraria per la realizzazione delle opere di captazione ai sensi della L.R. 25/94;
- Autorizzazione per interventi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi del D. Lgs. 42/04 e s.m.i.;
- Autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo idrogeologico ex L.R. 45/1989 e s.m.i.;
- parere di compatibilità con l'art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI;
- Autorizzazione in linea idraulica ai sensi del RD 523/1904 e s.m.i.;
- Parere Servizio Igiene e sanità pubblica;
- Parere Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime per quanto di competenza;
- Nulla osta da parte del Comune di Vinadio per le opere da eseguire su aree di proprietà pubblica;
- Permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/01 e s.m.i da parte del Comune di Vinadio;
- Nulla Osta ai sensi della Legge 447/95 e s.m.i. per le emissioni sonore;
- Valutazione di Incidenza ex DPR 357/97.

2. Dal punto di vista tecnico, il presente progetto consiste nella realizzazione nel Vallone di Riofreddo di due nuove opere di captazione di acqua minerale denominate "Rebruant 5" nel vallone "de la Paur" in destra orografica e "Rebruant 6" nel vallone "de l'Aver" in sinistra orografica, a servizio dello stabilimento di imbottigliamento Fonti di Vinadio con la realizzazione di due opere in c.a. e di un'opera rompitratta nel Vallone di Riofreddo, più relative condotte di adduzione che dalle opere di captazione scendono fino al sedime stradale.

La realizzazione delle nuove opere di captazione è stata progettata in modo da captare una portata massima pari a 45 l/s per ciascuna sorgente, mediante la realizzazione di 4 pozzi sub-orizzontali in roccia appena a valle di ognuna delle due sorgenti, oltre ad un piezometro di controllo falda sul monte delle stesse (10 perforazioni totali).

Rientrano nel progetto anche gli interventi complementari per rendere funzionanti le due derivazioni quali: la posa delle numerose condotte lungo sedime stradale e i necessari interventi di attraversamento dei corsi d'acqua.

Secondo quanto dichiarato la richiesta di inserire le due nuove sorgenti Rebruant 5 e Rebruant 6 nell'ambito delle emergenti naturali presenti nel Vallone di Riofreddo, in aggiunta alle 4 già attualmente utilizzate (Rebruant 1, 2, 3, 4), nasce dall'obiettivo di livellare la produzione aziendale durante l'anno, onde disporre anche durante i minimi, della stessa quantità d'acqua da imbottigliare. Gli interventi interessano la ZPS "Alte Valli Stura e Maira" codice: IT1 160062 per cui è stata attivata la procedura di VIEc. Inoltre nell'area insiste il Vincolo paesistico ed idrogeologico.

3. Dal punto di vista ambientale, l'istruttoria svolta in relazione alla documentazione progettuale depositata, ha evidenziato che le componenti ambientali potenzialmente interferite dalla realizzazione del progetto sono le seguenti:

a. Atmosfera

Secondo quanto dichiarato a pagina 9 dello Studio Preliminare Ambientale: *"Se, da un lato, le portate medie delle 4 sorgenti Rebruant consentono di soddisfare l'attuale produzione e la crescita previsionale dei prossimi anni, dall'altro la variabilità delle stesse portate in ragione dei periodi di pioggia/disgelo e siccità è tale da non consentire all'azienda Fonti di Vinadio di pianificare cicli lavorativi costanti nei 12 mesi l'anno e già ora si assiste ad un significativo delta di produzione tra bassa stagione (ottobre-marzo) ed alta stagione (maggio-agosto). ...La richiesta di inserire le due nuove sorgenti Rebruant 5 e Rebruant 6 (già Aver) nell'ambito delle emergenti naturali presenti nel Vallone di Riofreddo nasce, dunque, dall'obiettivo di migliorare la pianificazione della produzione durante tutto l'anno solare: la disponibilità costante nei 12 mesi della quota d'acqua necessaria a far fronte alle esigenze produttive si tradurrà nella razionalizzazione dell'utilizzo dell'acqua emunta dalle varie emergenze, nel miglioramento dei flussi produttivi aziendali e, di conseguenza, nella miglior gestione della viabilità in Valle"*, (cfr. relazione di valutazione di impatto viabilistico di Novembre 2019, a firma dell'Ing. Gabriele Angaramo).

Tuttavia, nella "Valutazione di impatto viabilistico" cui viene fatto riferimento, non è indicato come i flussi produttivi aziendali verranno modificati e come queste modifiche si potranno tradurre in una miglior gestione della viabilità in Valle. Infatti, il proponente utilizza come input di partenza solo due dati di traffico veicolare rilevati sulla SS 21 in uscita dal concentrico di Vinadio:

- "carico massimo rilevato bassa stagione", riferito a venerdì 11 ottobre 2019 dalle ore 14 alle 15, (rilevato in uscita dal concentrico di Vinadio), pari a 290 Veq/h;
- "carico massimo rilevato alta stagione", riferito a mercoledì 10 luglio 2019 dalle ore 17 alle 18, (dato storico rilevato tramite documentazione in repertorio provinciale) in uscita dal concentrico di Vinadio, pari a 540 Veq/h (pag. 10-11).

Afferma quindi di avere eseguito un'analisi operativa per determinare capacità e livello di servizio delle strade in oggetto, secondo le indicazioni dell'"Highway Capacity Manual del 1997" (pubblicazione del Transportation Research Board delle National Academies of Science negli Stati Uniti che contiene concetti, linee guida e procedure computazionali per calcolare la capacità e la qualità del servizio di varie strutture autostradali...). Poiché non risulta chiaro il flusso logico delle analisi condotte e illustrate da pagina 12 a pagina 22, le cui note di calcolo sono specificate da pagina 22 a pagina 41 dello stesso elaborato, si ritiene indispensabile che

venga chiarito come, a partire dai due numeri sopracitati, che esulano dai dati aziendali e del progetto, le analisi abbiamo permesso di arrivare alle conclusioni di pagina 23 e di seguito riportate:

- 1) *Dal punto di vista viabilistico il nuovo intervento non aggrava l'attuale situazione viabilistica;*
- 2) *Non vi è un aumento di traffico pesante dovuto all'intervento in progetto;*
- 3) *Vi è un netto miglioramento sulla gestione dei flussi di traffico nel periodo alta stagione;*
- 4) *La maggiore disponibilità di prodotto nella bassa stagione permette un incremento di traffico dei mezzi pesanti durante il periodo meno rilevante dal punto di vista turistico (la media annuale non cambia).*

L'Arpa ritiene che la situazione della qualità dell'aria della Valle Stura ed in particolare dei centri urbani a valle dello Stabilimento Fonti di Vinadio SpA, sia attualmente fortemente condizionata dal traffico dei veicoli pesanti in uscita ed entrata allo stabilimento stesso. Non trattandosi purtroppo di una infrastruttura di tipo autostradale infatti, la situazione è particolarmente critica nei tratti in cui la SS 21 attraversa i centri abitati, dove l'edificato favorisce il ristagno degli inquinanti emessi dal traffico veicolare.

Si ritiene pertanto che, almeno fino a quando non saranno in funzione varianti stradali che consentano al traffico che percorre la valle di evitare i centri abitati, per non compromettere ulteriormente la qualità dell'aria locale, non sia possibile approvare modifiche che comportino variazioni del numero di veicoli in entrata/uscita dallo stabilimento non dettagliatamente specificate.

Si ritiene quindi indispensabile che venga eseguita una particolareggiata ed affidabile analisi, che parta dal numero attuale di veicoli in entrata/uscita dallo stabilimento giornalmente e specifici come si intende modificare, con dettaglio mensile, tale flusso giornaliero con l'apporto delle due opere di captazione in progetto.

Si sottolinea infatti che, se una grossa criticità della SS 21 nel periodo estivo è dovuta al maggior contributo del traffico legato al flusso turistico, nei periodi freddi dell'anno la dispersione degli inquinanti è inibita dalle limitate capacità dispersive dell'atmosfera e pertanto anche in tali mesi, in cui le concentrazioni delle polveri sottili possono raggiungere livelli critici, non sarebbe sostenibile un incremento del traffico veicolare.

A tal proposito si rileva che il progetto di "SS 21 "della Maddalena" Variante di Demonte, Aisone e Vinadio - Lotto 1 - Variante di Demonte" è stata sottoposto a VIA di competenza statale nel 2018 ed è tuttora in corso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (parere CTVIA n. 3063 del 05/07/2019 di compatibilità ambientale, ma osservazioni negative del MIBAC).

Il progetto che è stato presentato da ANAS per garantire l'accessibilità al territorio francese tramite il valico "della Maddalena", fa parte del progetto generale afferente alla SS 21, allo scopo di realizzare un bypass dei suddetti centri urbani da destinare all'importante volume di traffico di veicoli pesanti generato dalle attività di tipo commerciale/produttive e turistiche della Valle Stura (tra cui lo stabilimento delle Fonti di Vinadio SpA).

L'eventuale sviluppo di tali attività, che comportano un'elevata presenza di veicoli pesanti, nonostante le assicurazioni del proponente sull'invarianza dei mezzi circolanti, non può prescindere dalla sostenibilità ambientale dei trasporti e della viabilità connessa.

b. Acque superficiali

Nonostante lo sfruttamento di acque minerali sia disciplinato da norme specifiche senza necessitare di concessione a derivare ex DPGR n. 10/R-2007 e s.m.i., il prelievo in progetto potrebbe potenzialmente comportare ricadute significative sui deflussi superficiali dei corsi d'acqua coinvolti (Rio d'Aver, Rio della Paur e conseguentemente sul Riofreddo quale recettore dei due), pertanto si presentano le seguenti osservazioni di carattere ambientale.

• *Stato ambientale*

Il Vallone Rio Freddo 04SS2N912PI rientra tra i corpi idrici superficiali significativi del PdGPo e pertanto è soggetto agli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla Direttiva Quadro Acque n. 2000/60/CE (DQA) mentre il Rio d'Aver e il Rio della Paur non sono tipizzati e si può assegnare uno stato ambientale prudenziale ELEVATO. Il proponente ha svolto analisi chimico-fisiche e biologiche sito specifiche che sostanzialmente, vista l'assenza di ulteriori pressioni in atto, confermano lo stato di qualità ambientale elevata dei due rii.

- *Impatto*

Secondo la "Direttiva Derivazioni", rientrano nelle valutazioni da effettuarsi secondo i contenuti dell'allegato 2 (cfr. acque sotterranee) i prelievi da sorgenti qualora siano esercitati mediante perforazione nell'acquifero oppure pompaggio, anche parziale, della risorsa idrica della falda acquifera, come pare essere il caso in esame, mentre rientrano nelle valutazioni da effettuarsi secondo i contenuti dell'allegato 1 (cfr. acque superficiali) i prelievi da sorgenti e da fontanili effettuati sui deflussi idrici che sgorgano naturalmente dalla falda acquifera. Peraltro, le 8 perforazioni profonde da eseguirsi in roccia (4 per ogni sorgente) con andamento sub-orizzontale e profondità incognita, non sono caratterizzate adeguatamente, nonostante siano il centro estrattivo dei due campi pozzi in progetto. Al pari non sono dettagliati i due piezometri di controllo e monitoraggio falda, da realizzarsi a monte (anch'essi uno per sorgente).

Sempre secondo quanto espresso da AdBPo "Non rientrano invece nell'ambito della valutazione descritta nel presente allegato le derivazioni sotterranee da corpi idrici non classificati nei Piani di gestione del distretto" pertanto, poiché le sorgenti in parola non afferiscono a GWB significativi non sarebbe applicabile la metodologia ERA.

L'Ente concedente può comunque valutare il livello di rischio ambientale della "captazione" mediante giudizio esperto, in funzione del potenziale d'impatto delle opere previste, cioè portata e durata del prelievo. A tal fine l'ARPA evidenzia la necessità di uno studio di dettaglio, con base il bilancio idrico di bacino del Rio Freddo, il quale escluda ogni possibile o potenziale deterioramento delle specie e dell'habitat naturale presenti nello stesso, considerando che i congrui prelievi in progetto (ca. 90 l/s) in aggiunta a quelli già esistenti (Rebruant 1, 2, 3 e 4), potrebbero ridurre significativamente il deflusso superficiale, che trae origine anche da emergenze dell'ammasso roccioso diffuse sui versanti dell'alta valle. Fattore questo che porterebbe ad un potenziale aggravio dell'equilibrio umido della flora e della fauna ambientale.

Per altro, nella R.T. si legge che è intenzione potenziale di sfruttare anche una settima captazione (MARTEL) sempre nel Rio Freddo, sul versante sinistro.

Ai sensi dell'art. 4 comma 5 della L.R. 40/1998 e s.m.i., ai fini della valutazione dell'impatto ambientale cumulativo, sarebbe stato opportuno presentare un progetto complessivo degli interventi, anche se suddivisi in lotti funzionali diversi.

Infine, per ammissione del proponente stesso, il Rio d'Aver è soggetto a fenomeni di infiltrazione, cioè si manifesta una sensibile diminuzione di portata tra il punto sorgentizio, individuato a quota 1.820 m circa ed il fondovalle, in tutte le condizioni di regime idraulico (magra e morbida). Con la riduzione di deflusso indotta (90 l/s), a giudizio dell'Arpa, sarebbe necessario prevedere un adeguato rilascio (DMV), suffragato da un calcolo delle portate in uscita in una sezione di valle del Rio Freddo.

Infine, si evidenzia, che se le nuove captazioni sottendono una variazione della capacità produttiva aziendale, andrebbe certamente considerato anche l'impatto del maggior carico di reflui recapitanti al corpo idrico recettore dello scarico aziendale (il Torrente Stura di Demonte).

c. Componenti biotiche: fauna

Per la valutazione dell'impatto con la componente faunistica presente, si rimanda al parere di competenza dell'Ente parco in materia di Valutazione di incidenza ecologica.

Si evidenzia che l'areale rappresenta un habitat per molteplici specie faunistiche di interesse comunitario e che l'interferenza con la componente è ascrivibile soprattutto in fase di cantiere, che si svolgerà durante la stagione autunnale (cfr SIA pag 52 "unico periodo adatto alla posa delle condotte sarà durante la stagione autunnale").

d. Vegetazione e paesaggio

Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici e la compatibilità del progetto con il Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio regionale con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 si ritiene necessario acquisire il contributo dell'Autorità competente in merito.

e. Suolo e terre da scavo

Per la realizzazione del progetto, in particolare per le piste e aree di cantiere, è prevista l'occupazione temporanea di circa 17.800 m² di suolo, tra cui area boscata.

Lo scavo per la posa delle condotte di adduzione lungo i due versanti (Aver e Paur) sarà realizzato per mezzo di ragno meccanico a partire dalle opere di presa, eseguito a tratti di sei metri per volta, per una profondità variabile da 80 a 1.000 cm e ad una larghezza massima di circa un metro e mezzo. La posa delle condotte in PEAD avverrà mediante l'utilizzo dell'elicottero a tratti di sei metri per volta su tutto il versante e per mezzo dell'escavatore su tutto il resto.

Lo scavo per la posa delle condotte sotto sedime stradale sarà invece realizzato per mezzo di escavatore per una profondità variabile da 80 a 100 cm e ad una larghezza massima di circa due metri.

Il volume degli scavi complessivamente è stimabile in ca. 9.488 m³ per la maggior parte a causa della posa delle Condotte di Adduzione. Ai sensi del D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017, ciò configura un "cantiere di grandi dimensioni" (cfr.: *cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*). Allo stesso DPR (ex art. 24) andrebbe dedicato un capitolo esplicativo, in quanto a volumi di rocce granulari e blocchi estraibili, campionatura e ricollocamento in sito. Infatti, le sezioni di interrimento presentate, configurano scavi riempiti talvolta per metà ed oltre, dalle strutture di trasporto acque e da cemento. Questo lascia intendere che l'aliquota delle terre e rocce da scavo da ricollocare in esterno, sia importante.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116";

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Atteso che ai sensi dell'art. 103 comma 1 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" secondo cui ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020, i termini di conclusione del procedimento sono stati differiti a tale data.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Preso atto dei pareri pervenuti da parte dei soggetti interessati dalla procedura, in premessa indicati;

Considerato che

- a) le informazioni fornite nella documentazione agli atti sono ritenute sufficienti per valutare gli impatti ambientali dell'intervento proposto;
- b) dall'istruttoria tecnica è emerso che il progetto proposto per la realizzazione delle nuove opere di captazione di acqua minerale, viste le previsioni progettuali e la localizzazione in ambiente alpino, ad elevata naturalità e per di più protetto, è passibile di potenziali impatti ambientali ascrivibili in modo diretto alle componenti suolo, vegetazione, ambiente idrico e in modo indiretto, ma potenzialmente significativo, alle componenti qualità dell'aria ed ecosistemi, meritevoli d'approfondimento, per le seguenti motivazioni nonché per quelle contenute nelle memorie tecniche conclusive redatte dai soggetti interessati dalla procedura, in premessa citate.
1. In considerazione del fatto che la situazione della qualità dell'aria della Valle Stura ed in particolare dei centri urbani a valle dello Stabilimento Fonti di Vinadio SpA, è fortemente condizionata dal traffico dei veicoli pesanti in uscita ed entrata allo stabilimento stesso, lo sviluppo della produzione aziendale non potrà prescindere dalla dimostrazione della sostenibilità ambientale della viabilità connessa, che dovrà essere sufficientemente dimostrata attraverso una particolareggiata ed affidabile analisi dal traffico veicolare.
 2. Nel valutare l'aumento di traffico nei mesi invernali si dovrà tenere presente che la stagione invernale è quella più problematica sia per la qualità dell'aria che per la viabilità legata alle condizioni meteo avverse.
 3. Dovrà inoltre essere specificato se la diminuzione del traffico estivo (alta stagione) sia correlato ad una diminuzione dell'emungimento e quindi della produzione, in tale stagione.
 4. Il prelievo in progetto potrebbe potenzialmente comportare ricadute significative sui deflussi superficiali dei corsi d'acqua coinvolti (Rio d'Aver, Rio della Paur e conseguentemente sul Rio Freddo quale recettore dei due) pertanto dovrà essere valutato il livello di rischio ambientale della "captazione" mediante uno studio di dettaglio con base il bilancio idrico di bacino del Rio Freddo, il quale escluda ogni possibile o potenziale deterioramento delle specie e dell'habitat naturale presenti nello stesso, considerando che i congrui prelievi in progetto (ca 90 l/s) in aggiunta a quelli già esistenti (Rebruant 1, 2, 3 e 4), potrebbero ridurre significativamente il deflusso superficiale, che trae origine anche da emergenze dell'ammasso roccioso diffuse sui versanti dell'alta valle.
 5. Secondo il Reg. n.8/R-07 "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale" i prelievi di acque minerali e termali non risultano soggetti alle disposizioni del presente regolamento, tuttavia dovrebbe essere previsto un adeguato rilascio (DMV), da valutare a seguito di misure della portata defluente lungo i citati corpi idrici in magra al fine valutarne i fenomeni infiltrativi e concordandone preventivamente le modalità con gli Uffici competenti.
 6. Relativamente alle opere in progetto è prevista, per ciascuna opera di presa (Rebruant 5 e 6), la realizzazione di:
 - perforazioni sub orizzontali collegate ad un collettore e successivamente alla tubazione di adduzione;
 - un piezometro di monitoraggio della falda a monte;
 - un dispositivo di troppo pieno per il supero della portata massima;
 - una flangia tarata sulla tubazione di adduzione per la limitazione della portata massima;
 - un dispositivo di misurazione;
 - una micro turbina in un pozzetto a circa 20 m per l'alimentazione della batteria del misuratore.Per i quali dovranno essere prodotti i calcoli idraulici di dimensionamento dei dispositivi di limitazione citati, ed indicate le caratteristiche dei misuratori che si intendono installare.
 7. Relativamente alla modalità di captazione dell'acqua, dovranno essere privilegiati, in luogo del previsto collettore/tubazione di adduzione, opere di presa costituite da due vasche consecutive: la prima ove confluisce l'acqua captata dai dreni ed avviene la limitazione della portata massima, la seconda destinata a camera di carico; tali vasche dovranno essere separate da un setto dotato di stramazzo Bazin, necessario per la misura diretta delle portate derivate, da parte degli organi di controllo.
 8. Per la realizzazione delle opere di captazione ai sensi della L.R. 25/94 la società Fonti di Vinadio SpA dovrà presentare apposita domanda corredata da progetto esecutivo delle

stesse allegando anche i provvedimenti autorizzativi dei competenti organi relativamente ai vincoli di natura pubblicistica.

9. In merito all'installazione dei due impianti di produzione energetica, dovrà essere verificato se rientrano nelle competenze delle L.R. 25/94; diversamente dovrà essere presentata apposita istanza di concessione ex T.U. n. 1775/33 verificando preliminarmente la compatibilità con gli strumenti pianificatori di settore ed eventualmente integrandola con analoghe utilizzazioni già a servizio di altre captazioni.
10. Essendo intenzione del proponente potenziare lo sfruttamento anche di una settima captazione lungo il Rio Martel (affluente sinistro del Rio Freddo), ai sensi dell'art. 4 comma 5 della L.R. 40/1998 e s.m.i. ed ai fini della valutazione dell'impatto ambientale cumulativo, dovrà essere presentato un progetto complessivo degli interventi, anche se suddivisi in diversi lotti funzionali.
11. Dovranno essere regolarizzati gli scarichi delle acque reflue la cui situazione autorizzativa al momento non è definita.
12. Dovrà essere considerato anche l'impatto del maggior carico di reflui recapitanti al corpo idrico recettore dello scarico aziendale (il Torrente Stura di Demonte), dovuto alla variazione della capacità produttiva aziendale.
13. Trattandosi di un cantiere di grandi dimensioni in cui saranno prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a 6.000 mc, soprattutto a causa della posa delle condotte di adduzione, dovrà essere prodotto uno studio esplicativo relativo ai volumi di rocce granulari e blocchi estraibili, alla campionatura ed al ricollocamento in sito. Infatti, le sezioni di interrimento presentate che configurano scavi riempiti talvolta per metà ed oltre dalle strutture di trasporto acque e da cemento, lasciando intendere che l'aliquota delle terre e rocce da scavo da ricollocare in esterno sarà importante.
14. Relativamente all'interferenza con aree vegetate e/o boscate (Habitat Natura 2000) con qualità di elevato valore ambientale e di difesa del suolo, nonché la difficoltà delle operazioni di ripristino/recupero ambientale/vegetazionale, legate al contesto considerato, alle quote elevate ed alla severità generale dell'assetto geomorfologico e climatico del Vallone, si ritiene fondamentale che vengano approfondite le dinamiche valanghive.
15. In considerazione al fatto che il progetto in esame comporterà escavazioni in terreni non ancora interessati da provvedimenti di tutela archeologica in essere o in corso di istruttoria ai sensi degli artt. 12-13 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., l'opera dovrà essere sottoposta alla procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) ai sensi dell'art. 25 del sopra richiamato D.Lgs. 50/2016. Sottoponendo alla Soprintendenza competente per territorio il progetto di fattibilità (o un suo stralcio sufficiente ai fini archeologici) con allegata una Relazione archeologica, con gli esiti delle indagini archeologiche preliminari, sulla base delle quali potranno essere richiesti ulteriori approfondimenti conoscitivi, anche sotto forma di saggi e sondaggi stratigrafici preventivi

Per quanto sopra, considerata la particolare valenza paesaggistica dell'area in oggetto ed il contesto di alta montagna in cui si vanno ad inserire le opere in progetto che appare particolarmente delicato, sotto il profilo dell'assetto idrogeologico, si ritiene che le peculiarità del territorio interferite appaiono più propriamente esaminate all'interno di una procedura di valutazione di impatto ambientale in cui dovranno essere perseguiti obiettivi di qualità paesaggistica in coerenza con la pianificazione di settore, volta alla razionale utilizzazione e gestione delle risorse idriche, alla tutela della qualità delle acque e alla prevenzione dell'inquinamento, alla garanzia del deflusso minimo vitale e alla sicurezza idraulica, nonché al mantenimento o, ove possibile, al ripristino dell'assetto ecosistemico dei corsi d'acqua.

- c) In data 17 marzo 2020, l'**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 18296 del 23.03.2020, delle memorie tecniche conclusive Settore provinciale Tutela del Territorio di cui alla nota prot. n. 16966 del 16.03.2020, e dall'Ufficio Acque termali e minerali di cui alla nota prot. n. 13886 del 3.03.2020, dal Settore provinciale Risorse del Territorio - Ufficio Acque di cui alla nota prot. n. 17157 del 17.03.2020, nonché degli apporti istruttori del Comune di Vinadio di cui alla nota prot. n. 10281 del 17.02.2020, dell'Asl CN1 di cui alla nota prot. n. 12402 del 25.02.2020, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo di cui alla nota prot. n. 19101 del 26.03.2020, della Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione

Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale di Cuneo di cui alla nota prot. n. 19656 del 30.03.2020 e dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime di cui alla nota prot. n. 21180 del 09.04.2020, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27-bis D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii.**, per le motivazioni e criticità esplicitate in premessa nei paragrafi "a. Atmosfera", "b. Acque superficiali", "c. Componenti biotiche: fauna", "d. Vegetazione e paesaggio" e "e. Suolo e terre da scavo", nonché per le argomentazioni espresse nel precedente punto b) e nelle memorie tecniche conclusive redatte dai soggetti interessati dalla procedura, in premessa citate.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

1. DI ASSOGGETTARE alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27-bis, D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 10.01.2020 con prot. n. 1456 da parte dell'Amministratore Delegato della società Fonti di Vinadio S.p.A., con sede legale in Vinadio, Via Commendator G. Bertone n. 1, fraz. Roviera, in quanto dall'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico provinciale del 17 marzo 2020 è emerso che il progetto proposto per la realizzazione delle nuove opere di captazione di acqua minerale, viste le previsioni progettuali e la localizzazione in ambiente alpino, ad elevata naturalità e per di più protetto, è passibile di potenziali impatti ambientali ascrivibili in modo diretto alle componenti suolo, vegetazione, ambiente idrico e in modo indiretto, ma potenzialmente significativo, alle componenti qualità dell'aria ed ecosistemi, meritevoli d'approfondimento, per le motivazioni specificate nei punti da 1 a 15 della lettera b) delle considerazioni, nonché nelle memorie tecniche conclusive redatte dai soggetti interessati dalla procedura;

2. DI STABILIRE che, il progetto definitivo da presentare in allegato all'istanza ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R.40/98 e s.m.i, dovrà contenere, oltre alla documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, altresì gli elaborati tecnici utili ad approfondire le criticità rilevate nel presente provvedimento.

3. DI ALLEGARE al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, copia delle memorie tecniche conclusive redatte da: Settore provinciale Tutela del Territorio (Allegato n. 1) e dall'Ufficio Acque termali e minerali (Allegato n. 2), dal Settore provinciale Risorse del Territorio - Ufficio Acque (Allegato n. 3), del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo (Allegato 4) e degli apporti istruttori del Comune di Vinadio (Allegato 5), dell'Asl CN1 (Allegato 6), del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo (Allegato 7), della Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale di Cuneo (Allegato 8) e dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime (Allegato 9), il cui originale è depositato agli atti del procedimento.

4. DI RENDERE NOTO il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi le sedi opportune entro i termini di legge.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro Riso

ESTENSORE:

Arch. Barbara GIORDANA
Ufficio Valutazione Impatto
Ambientale